

AVV. VINCENZO MOSCA
STUDIO DEGLI AVVOCATI
FABRICATORE & SASSO DEL VERME
Via Andrea d'Isernia, n. 59
80122 NAPOLI
Tel. 081.0320256 – Fax 081.19576463
p.e.c. vincenzomosca@legalmail.it

TRIBUNALE DI RAVENNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ARTT. 409- 414 c.p.c.

CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI

D'URGENZA EX ART. 669 BIS E 700 C.P.C.

ED ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

PER:

La sig.ra **ALLOCCA FILOMENA**, nata a Napoli (NA) il 24.05.1979 [c.f. LLCFMN79E64F839Y], residente in Somma Vesuviana (NA), alla via Aldo Moro, n. 97, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale sarà stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dall'avv. Vincenzo Mosca [c.f. MSCVCN80E07F839R], del Foro di Nola (NA), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Andrea d'Isernia, n. 59, dichiarando, ai fini delle notificazioni e comunicazioni, l'indirizzo p.e.c. vincenzomosca@legalmail.it ed il n. di fax 081/19576463

- ricorrente -

CONTRO il MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA, in persona del legale rappresentante p.t.

NONCHE' CONTRO l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante p.t.

NONCHE' CONTRO l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t. *- resistenti -*

PER

Ottenere un **provvedimento cautelare** che obblighi il M.I.U.R. e l'U.S.R. per l'Emilia Romagna , Ambito Territoriale di Ravenna, ovvero tutti gli altri Ambiti Territoriali della Regione Emilia Romagna, nonché l'U.S.R. per la Campania, ad attribuire alla ricorrente, nell'ambito della **fase C** della procedura di mobilità degli insegnanti della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, alla quale la ricorrente ha partecipato, quantomeno un ambito della Regione, in luogo di quello assegnato (Emilia Romagna – Ambito 0017), su posto comune, ad ella spettante in ragione del suo punteggio, del diritto a precedenza e dell'ordine delle preferenze espresse in domanda, ovvero, il provvedimento che il Giudice riterrà opportuno, compresa - ove occorra - la ripetizione delle operazioni di mobilità della fase C degli insegnanti di scuola primaria, previa disapplicazione di tutti gli atti o provvedimenti a tanto ostativi, compresi l'O.M. n. 241 del 08.04.2016, il C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 siglato il 08.04.2016, i provvedimenti degli U.S.R. Campania ed Emilia Romagna che hanno pubblicato le risultanze della mobilità territoriale per ambiti della fase C della scuola primaria disposti dal MIUR.

FATTO

La signora **Allocca Filomena** è insegnante di ruolo di Scuola primaria, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica a.s. 2015/2016 nella **fase C** del piano straordinario del 2015 previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, nella Provincia di Napoli.

Nell'anno scolastico 2015/2016 ella ha prestato servizio presso l'Istituzione Scolastica 1 Circolo Didattico di Somma Vesuviana (NA), individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato dal 01/09/2015.

Entrata in ruolo lo scorso anno 2015 con lo scorrimento della Graduatoria ad Esaurimento degli insegnanti della Scuola primaria, quest'anno la ricorrente ha partecipato alla mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 nelle fasi B e C da GAE (art. 1, comma 108 della Legge n. 107/2015), ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.

Nella domanda **(all. 1)** la ricorrente ha dichiarato e documentato – tra le altre cose - gli anni di servizio prestati e il diritto di precedenza *ex art. 33* commi 5 e 7 della Legge n. 104/1992 quale **unico familiare** in grado di assistere la **zia sig.ra Filomena Ianniello in condizione di handicap in situazione di gravità (all. n. 2, dichiarazione di usufruire della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, Legge 104/92)**, nata a Roma il 14/11/1946 e residente anch'ella in Somma Vesuviana (NA), alla via Aldo Moro, n. 97, nei cui confronti la Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap del Centro Medico Legale di Nola ha effettuato, lo scorso 26 febbraio 2016, la seguente diagnosi **(all. n. 4)**: *“Deficit deambulatorio e severa limitazione funzionale articolare diffusa in soggetto con stenosi midollare cervicale (RM-accertata), mielopatia da protrusioni discosteofitiche multiple ed artrite reumatoide in attuale terapia cortisonica e con farmaci biologici”*.

Nella domanda la ricorrente ha, altresì, dichiarato di voler insegnare su “POSTO COMUNE”.

In data **11 maggio 2016** la ricorrente presentava **domanda di mobilità territoriale interprovinciale**; in data **22 giugno** ella riceveva **lettera di notifica** ad oggetto *“Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello*

nazionale", in cui vi era il riconoscimento del **punteggio totale pari a 35, a cui aggiungere 6 punti per il ricongiungimento al coniuge (all. 1 ter).**

A seguito della detta lettera, la ricorrente si vedeva costretta a presentare ricorso in via amministrativa in quanto **non le venivano riconosciuti n. 2 anni** di servizio pre-ruolo **pari a punti 4.**

Oltre a tale inspiegabile mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo, in data 29 luglio 2016 venivano pubblicati i movimenti relativi alla scuola Primaria, in virtù dei quali la sig.ra Allocca apprendeva, del tutto inspiegabilmente, di essere stata **trasferita con n. 23 punti nella provincia di Verona, presso l'Istituzione Scolastica/ Ambito Territoriale 0002!**

Ella, tuttavia, si aspettava legittimamente l'attribuzione di punti 39, per i seguenti motivi:

- servizio pre-ruolo dal 2002 al 2008: **punti 16** (3 per ciascun anno fino al 2006; 2 per ciascuno degli anni 2007 e 2008);
- Titoli culturali: **punti 7** (Laurea punti 3; Corsi perfezionamento - master: punti 4);
- Altri titoli: **punti 12** (Concorso);
- Figlia minore di anni 3: **punti 4.**

Pertanto, il punteggio totale per altri Comuni sarebbe dovuto essere pari a **39 (trentanove)**, a cui aggiungere **punti 6** per il comune ricongiungimento.

Giova precisare che in data 30 giugno 2016 la sig.ra Allocca aveva anche presentato **reclamo** alla Direzione Regionale della Campania – Ambito Territoriale di Napoli, avverso l'errata valutazione della domanda di mobilità 2016/2017 da parte dell'Ufficio Territoriale, in quanto, nonostante avesse prestato servizio pre-ruolo presso la scuola paritaria/parificata fino al

31/08/2015, per n. 13 anni, le venivano riconosciuti solo n. 4 anni. **Ad oggi, nessuna risposta è stata ancora fornita alla ricorrente circa l'esito del detto reclamo.**

Il sistema assurdo costruito dal M.I.U.R., ormai oggetto delle cronache quotidiane, è il famoso *algoritmo*, che non ha funzionato, ed ha fatto sì che la sig.ra Allocca, pur con il punteggio posseduto, non venisse trasferita in uno degli ambiti territoriali della Regione Campania, dove invece sono stati trasferiti su posto comune insegnanti con minore punteggio rispetto a lei, come si evince dai bollettini dei trasferimenti di scuola primaria pubblicati dal MIUR (cfr. all. 2).

In particolare, l'odierna ricorrente ha avuto modo di constatare che numerosi candidati con punteggio inferiore sono stati assegnati agli Ambiti Territoriali della Campania: questi candidati, con punteggio inferiore, erano nella stessa fase di mobilità della sig.ra Allocca e sono state assegnate su posto comune, ed a titolo esemplificativo è emerso che (all. 3):

l'aspirante **Di Maro Raffaella**, nella stessa fase di mobilità della ricorrente, ha ottenuto il trasferimento nell'Ambito 0012 NAPOLI (espresso dalla ricorrente nella domanda di mobilità al posto n. 2) con **punti 13**, cioè un punteggio inferiore della ricorrente (**punti 27/33**) su posto COMUNE;

l'aspirante **Cafiero Anna**, nella stessa fase di mobilità della sig.ra Allocca, ha ottenuto il trasferimento nell'Ambito 0014 – NAPOLI (espresso dalla ricorrente nella domanda di mobilità al posto n. 4) con **punti 14**, cioè un punteggio inferiore della ricorrente (**punti 27/33**) su posto COMUNE;

l'aspirante **Prebenda Lucia**, nella stessa fase di mobilità della sig.ra Allocca, ha ottenuto il trasferimento nell'Ambito 0013 - NAPOLI (espresso dalla

ricorrente nella domanda di mobilità al posto n. 3) con **punti 12**, cioè un punteggio inferiore della ricorrente (**punti 27/33**) su posto COMUNE;

l'aspirante **Iervasi Rosa**, nella stessa fase di mobilità della sig.ra Allocca, ha ottenuto il trasferimento nell'Ambito 0014 - NAPOLI (espresso dalla ricorrente nella domanda di mobilità al posto n. 4) con **punti 13**, cioè un punteggio inferiore della ricorrente (**punti 27/33**) su posto COMUNE.

Ciò – si ribadisce – sarà avvenuto sicuramente a causa di un errore del sistema, probabilmente del *software* che ha gestito le domande di mobilità, ma inspiegabilmente il medesimo errore è riscontrabile analizzando anche i dati relativi alle altre province della regione Campania.

La ricorrente, pertanto, in data 2-3 agosto 2016 presentava reclamo alla Direzione Regionale della Regione Veneto – Ambito Territoriale di Verona 0002, avverso l'Assegnazione Sede Trasferimento Fase C su Ambito Territoriale, per i seguenti motivi: *“Erronea attribuzione del punteggio totale nella graduatoria nazionale per l'assegnazione sede trasferimento Fase C”*, con conseguente richiesta di rettifica del punteggio e l'attribuzione dei diritti alla medesima spettanti nella mobilità 2016/2017 (**all. 5**).

Successivamente, in data 10-11 agosto 2016, la sig.ra Allocca presentava reclamo e tentativo di conciliazione (**allegato n. 6**) alle amministrazioni scolastiche competenti, ai sensi dell'art. 135 del C.C.N.L. Scuola del 29 novembre 2007 e dell'art. 55, comma 3, D. Lgs.vo 165/2001, così come previsto dal MIUR per i casi di errore materiale.

In data 30 agosto 2016, presso la sede di Conciliazione dell'Ambito Territoriale di Napoli, la ricorrente **“conciliava”** per la mobilità primaria, A.S. 2016/2017, Fase C, per l'Ambito Territoriale **EM0017 (Emilia Romagna – Ravenna)**: in

realtà, tale scelta le veniva letteralmente imposta da parte del Dirigente dell'Ufficio, tanto è vero che la sig.ra Allocca si vedeva costretta a firmare un modulo prestampato (all. 7) su cui, in tutta fretta, veniva inserito il detto Ambito Territoriale, che alla ricorrente veniva indicato come l'unico disponibile e continuando a vedersi affiancato accanto al proprio nominativo sempre l'errato punteggio 23 ad oggi ancora non rettificato.

La ricorrente, pertanto, prendeva servizio in data 1 settembre 2016 presso l'Istituto Comprensivo "Novello" di Ravenna, Ambito 0017 (all. 8 e 9).

Ella è perciò costretta a presentare ricorso *ex art. 700 c.p.c.* per il riconoscimento dei suoi diritti e a richiedere l'adozione di un provvedimento cautelare che le consenta di insegnare nell'ambito che le spetta in virtù del punteggio e dei titoli posseduti.

DIRITTO

I. Preliminarmente, non appare superfluo un breve *excursus* del quadro normativo che regola i movimenti dei docenti per l'a.s. 2016/2017.

La mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 è disciplinata dall'O.M. n. 241 dell'08.04.2016 e dal C.C.N.I. sulla mobilità siglato l'08.04.2016, e trova le sue norme base nella Legge n. 107/2015, all'art. 1, comma 108 (cd. "*Buona Scuola*"). Tale impianto normativo riguarda sia i docenti di ruolo assunti antecedentemente al piano straordinario del 2015, sia quelli assunti con detto piano, al fine di ottenere l'ambito territoriale di titolarità.

Con la Legge n. 107/2015 il legislatore ha previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, stabilendo che ad esso vi avrebbero preso parte, innanzitutto, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015 che, in tal modo, avrebbero avuto la possibilità di concorrere anche

sui posti dell'organico assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario previsto per l'anno scolastico 2016/17 ex art. 1, comma 95, Legge n. 107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; successivamente, vi avrebbero dovuto prendere parte i docenti assunti con il piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016.

La riforma della "Buona scuola", dunque, costituisce la legge base per quanto riguarda il piano straordinario della mobilità, e prevede un ordine cronologico delle operazioni, che privilegia i docenti assunti prima dell'a.s. 2014/2015 su quelli assunti in ruolo nell'a.s. 2015/2016.

L'O.M. n. 241 del 08.04.2016 e il CCNI sulla mobilità, siglato in data 08.04.2016, hanno quindi suddiviso il piano della mobilità in 4 fasi, che si susseguono in ordine cronologico: fase A, fase B, fase C e fase D.

La fase A (mobilità su scuola della provincia assegnata) è relativa ai movimenti provinciali dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 e, successivamente, di quelli assunti nel 2015/2016 nell'ambito delle fasi Zero ed A del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La fase B è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti entro il 2014/2015 e, successivamente, alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da fase B e C da graduatoria di merito (GM) del concorso 2012.

La fase C è relativa alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da graduatoria ad esaurimento (GAE) nell'ambito delle fasi B e C del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La fase D è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti nel 2015/2016 nelle fasi Zero ed A e nelle fasi B o C dalla graduatoria del concorso del 2012.

La fase che interessa il caso di specie è la **fase C**: la sig.ra Allocca è stata infatti assunta in ruolo nel 2015/2016 attingendo alle G.A.E. della Scuola primaria della Provincia di Napoli.

Nell'ambito di detta fase, e di ogni fase in generale, il MIUR avrebbe dovuto incrociare le preferenze degli insegnanti circa gli ambiti e il loro punteggio, ed assegnare il docente con maggiore punteggio.

Secondo la richiamata normativa di riferimento ”**FASE C: Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; ...**”.

L'aspirante docente, quindi, attinto dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie del concorso 2012, che non ha avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti, è nominato nella prima provincia nella quale siano disponibili posti di potenziamento per l'insegnamento per cui concorre.

Tale provincia è individuata scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

A tal fine, la ricorrente ha presentato rituale domanda di partecipazione, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 30 maggio 2016, ed ha richiesto

l'assegnazione su posto comune, indicando a tal uopo le preferenze territoriali nella “*Sezione G*” della domanda.

Sta di fatto, però, che, in data in data 30 agosto 2016, presso la sede di Conciliazione dell'Ambito Territoriale di Napoli, la ricorrente era costretta a “**conciliare**” per la mobilità primaria, A.S. 2016/2017, Fase C, per l'Ambito Territoriale **EM0017 (Emilia Romagna – Ravenna)**: in realtà, tale scelta le veniva imposta da parte del Dirigente dell'Ufficio, tanto è vero che la sig.ra Allocca si vedeva costretta a firmare un modulo prestampato su cui, in tutta fretta, veniva inserito il detto Ambito Territoriale, che alla ricorrente veniva indicato come l'unico disponibile e continuando a vedersi affiancato accanto al proprio nominativo sempre l'errato punteggio 23 ad oggi ancora non rettificato.

La ricorrente, pertanto, prendeva servizio in data 1 settembre 2016 presso l'Istituto Comprensivo "Novello" di Ravenna, Ambito 0017, come da Nota di conferimento incarico del 1 settembre 2016 del Dirigente dell'Ufficio X – Ambito Territoriale di Ravenna, dell'U.S.R. Emilia Romagna.

Ebbene, tale provvedimento appare palesemente illegittimo, proprio perché adottato in totale violazione della richiamata disposizione, secondo cui la mobilità sarebbe dovuta avvenire “... *secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio*”.

Il M.I.U.R., inoltre, non ha fornito alcuna motivazione per l'assegnazione dell'istante in una sede tanto lontana e non rientrante tra le preferenze indicate nella domanda di mobilità. Pertanto, l'istante non è stata messa in grado di valutare la correttezza della procedura.

Il silenzio dell'amministrazione ha impedito di effettuare opportune verifiche per accertare il suo comportamento, con conseguente impossibilità di appurare se l'assegnazione in una sede tanto distante dalla residenza della ricorrente sia stato il frutto di un errore materiale come quelli pubblicamente denunciati e commessi nella procedura in parola, o dall'applicazione, *a monte*, di un procedimento attuato in spregio ai principi di Legge, e quindi illegittimo.

Ne consegue, pertanto, che, a prescindere dagli ulteriori vizi del procedimento, il disposto trasferimento dovrà essere annullato.

A ciò si aggiunga che, sempre in maniera a dir poco illegittima, altri concorrenti della stessa procedura di mobilità, con punteggio e posizione di gran lunga peggiore nel predetto elenco, sono stati assegnati nelle sedi indicate dall'istante con maggiore preferenza, e comunque in una sede di gran lunga vicina rispetto a quella ben più distante assegnata alla ricorrente.

La circostanza è certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di tali operazioni.

Ciò, del resto, emerge proprio dalla illogica circostanza che, a parità di requisiti (motivi di preferenze e fasi della mobilità), docenti con maggior punteggio, qual è la ricorrente, sono stati assegnati in sedi distanti (ed addirittura non indicate nella domanda), ed altri con punteggio inferiore sono stati assegnati in sedi vicine (ovviamente indicate come prime preferenze), pur essendovi posti più che sufficienti a soddisfare le richieste di tutti i partecipanti alla procedura di mobilità.

In tal modo il M.I.U.R. ha violato palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

In ogni caso, è palese che il risultato conseguito dalla procedura sia certamente contrario alla Legge, in quanto il Ministero ha stilato un elenco in base al quale chi ha un minor punteggio ha trovato una sede di servizio più favorevole, rispetto alla sede indicata dalla odierna ricorrente.

Il richiamato CCNI Mobilità, all'**art. 6, par. "Fase C", punto sub) 1**, afferma che "la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio".

Dunque, gli Uffici Scolastici Regionali avrebbero dovuto assegnare la sede di servizio, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, e secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello scorrimento della graduatoria, ovviamente fino alla totale copertura dei posti disponibili.

Il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente nell'ambito della fase di riferimento (nel caso di specie la **Fase C**).

È del tutto evidente che, al contrario, nulla di tutto ciò è accaduto. In effetti, allo stato non è dato neppure conoscere quali sono i motivi per cui l'istante, al pari di tanti colleghi, non ha potuto trovare posto nella prima sede effettivamente disponibile, tra quelle indicate come preferenza, poiché il M.I.U.R. non ha, preventivamente, reso noto il criterio, il c.d. *algoritmo*, utilizzato per l'assegnazione delle sedi; ciò che purtroppo è dato constatare tuttavia, è che detto *algoritmo* non è certamente stato rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria, avendo portato una situazione per cui a maggior

punteggio non corrisponde un maggior favore, trascurando, peraltro, le priorità delle diverse fasi.

Come sopra indicato, infatti, da un esame delle preferenze indicate nella domanda della ricorrente, emerge che, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con punteggio di gran lunga inferiore al suo.

Eppure lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, per costante giurisprudenza, *"lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione"* (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 18 giugno 2013, n. 15212).

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisca una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., *ex multis*, T.A.R. Campania - Napoli, sez. VI, 21/03/2007, n. 2620).

In proposito, il Consiglio di Stato ha chiarito che: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le*

amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 16.10.2011, n. 5611).

A ciò si aggiunga che, sempre secondo il Supremo Consesso *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore."*

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Come chiaramente affermato dal Tribunale di Taranto in una vicenda per molti versi analoga, *“la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore”* (cfr. Tribunale di Taranto, sezione Lavoro, ordinanza 30.12.2013).

A ben vedere, la concreta motivazione di tale *modus operandi* del MIUR non è altro che il frutto di una procedura non esente da difetti; non a caso, infatti, si sono registrati gravi ritardi nella pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti, ed è dunque intuibile, che il ritardo nelle operazioni e l'esigenza di operare in tempi rapidissimi, siano la reale causa di tali gravissime imprecisioni.

Le esigenze di speditezza non possono essere motivo per derogare ai principi fondamentali della procedura selettiva, e per consentire che l'Ufficio si autoriconosca poteri discrezionali che gli sono del tutto estranei.

Il Consiglio di Stato, a tal proposito, ha statuito che: *"neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti."* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 27.04.2011, n. 2489).

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è palesemente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore").

Orbene, alla luce dell'impianto normativo suesposto, è agevole rilevare il macroscopico errore in cui è incorso il sistema creato dal MIUR: se l'algoritmo avesse, infatti, rispettato le norme innanzi descritte la sig.ra Allocca non sarebbe stata assegnata all'Ambito 0017 Emilia Romagna, vista peraltro la disponibilità di posti assegnati agli insegnanti di scuola primaria nella fase C negli Ambiti relativi alla Regione Campania con punteggio inferiore al suo **(v. allegato n. 3).**

Non si comprende, dunque, sulla base di quale *algoritmo* abbia operato il *software* predisposto dal M.I.U.R., che palesemente contravviene a tutte le disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti la mobilità del personale docente ed educativo.

Il M.I.U.R., anche a seguito delle molteplici richieste formulate dalle organizzazioni sindacali, si è sempre rifiutato di rendere noti i criteri attraverso i quali è stato elaborato il predetto algoritmo.

Lo stesso Ministero, con comunicazioni ufficiali, negli incontri sindacali successivi alla pubblicazione dei movimenti all'esito della procedura di mobilità, ha riconosciuto la sussistenza di "anomalie" e "malfunzionamenti" dell'algoritmo e si è impegnato ad esaminare le situazioni più macroscopiche ed a correggere gli errori in sede di tentativi di conciliazione.

Ed invero, l'art. 8 del CCNI del 08.04.2016 - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA – ART. 8 - SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ stabilisce che *“1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, ai sensi del comma 108 della Legge 107/15, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati alle apposite disposizioni ministeriali”*.

Il successivo art. 9 al comma 3 prevede inoltre che *“per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell'organico dell'autonomia di scuola primaria stabilito e valido per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi, ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere”*.

Ed anche l'O.M. n. 241 dell'08.04.2016, art. 9 – INDICAZIONE DELLE PREFERENZE, è molto chiara al comma 10: *“nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali”*.

II. Sotto altro profilo, del tutto illegittimo si rivela il mancato riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria, prestato dall'anno scolastico 2002/2003 all'anno scolastico 2014/2015, come indicato dettagliatamente nella domanda di partecipazione alla fase di mobilità del personale docente.

Al riguardo, la recente giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge 2 agosto 2001), stabilisce che *“I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*. La legge riconosce l'equiparazione, ai sensi dell'art. 1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità ed efficacia dell'offerta formativa.

Sulla scorta di tale disciplina, il **Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, con Ordinanza depositata il 6.9.2016 (cfr. all. 11)**, ha accolto il ricorso disponendo la disapplicazione della disposizione di cui alle "*Note comuni*" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017 nella parte in cui dispone che "*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*".

Tutto ciò premesso, e in riferimento ai posti concessi dal M.I.U.R. per i trasferimenti, qualunque sia stato il problema tecnico che ha determinato gli errori materiali, il M.I.U.R. ha palesemente violato le norme che sovrintendono la mobilità della **fase C** del personale docente nella scuola primaria.

Proprio in relazione a tale ultimo aspetto, occorre segnalare che sono recentemente intervenute **due ordinanze cautelari del Tribunale di Salerno in funzione di Giudice del Lavoro e del Tribunale di Trani in funzione di Giudice del Lavoro**, che hanno sostanzialmente evidenziato la fallibilità del sistema adottato dal M.I.U.R.

In particolare, si legge nell'**ordinanza del Tribunale di Trani**, che il meccanismo adottato ha violato il principio dello scorrimento della Graduatoria, nonché i principi di imparzialità e di buon andamento dell'Amministrazione; inoltre nella fattispecie il Giudice ha evidenziato le gravi difficoltà, anche di **natura economica**, che la ricorrente avrebbe subito, trasferendosi in un luogo "*distante ed incompatibile con l'attuale residenza*".

Recentemente, il **Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro**, con **Ordinanza depositata il 20 settembre 2016**, ha accolto la domanda

cautelare proposta da una docente in virtù del fatto che *"E' ... evidente ... l'illegittimità dell'operato della amministrazione scolastica, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'ambito territoriale ... indicato dall'istante quale seconda preferenza, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall'art. 97 Cost"*.

Inoltre, anche il **Tribunale di Brindisi in funzione di Giudice del Lavoro**, con ordinanza depositata in data 11 ottobre 2016, il quale, delineato il quadro normativo di riferimento, ha statuito che *"... il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame è in realtà semplice e non differisce, peraltro, dall'id quod prelumque accidit in materia di graduatorie concorsuali: gli aspiranti esprimono le preferenze, l'amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio. ..."*. Pertanto, prosegue il Tribunale, il fatto che la docente sia stata trasferita in uno degli Ambiti indicati come preferenze ulteriori rispetto a quelli indicati come prioritari, a fronte di un punteggio maggiore rispetto a quello di altri docenti, costituisce un *"... comportamento che sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello "meritocratico", con la conclusione che "Palese è la ... violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della P.A., ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi"*, con accoglimento della domanda cautelare per la compromissione della situazione personale e familiare (a causa della distanza chilometrica dal luogo di residenza, con conseguenti ricadute sulla cura dei figli, della famiglia, degli affetti e, in generale, sullo stile di vita) [cfr. al riguardo, Tribunale di Civitavecchia, 10.01.2008 e Tribunale di Roma, 26.1.2000].

Anche la giurisprudenza di Codesto Ecc.mo Tribunale si è recentemente espressa nel senso che “*Va accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal docente che, avendo partecipato alla procedura di assunzione straordinaria di cui alla l. n. 107 del 2015 nonché alla successiva fase di mobilità obbligatoria, volto ad evitare l'assegnazione in un luogo assegnato dal Ministero anziché in un luogo indicato nelle preferenze da parte del ricorrente, luogo assegnato ad altri colleghi con minori punteggi*” [cfr. **Tribunale di Ravenna, sez. lav., 16/11/2016, Giudice Dott. Bernardi, in Redazione Giuffrè 2016**].

Ancora: “*Nella procedura di assunzione di insegnanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, l'assegnazione delle sedi deve avvenire sulla base delle singole preferenze e, all'interno dell'ambito segnato dalle preferenze, sulla base del punteggio attribuito*” [cfr. Tribunale di Vicenza, sez. I, 12/11/2016, in Redazione Giuffrè 2016]

III. Sempre in relazione a tale aspetto, l'art. 9 del CCNI del 08.04.2016 - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA – al comma 3, è chiarissimo nel prevedere che “*per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell'organico dell'autonomia di scuola primaria stabilito e valido per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi, ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere*”.

Se effettivamente il MIUR avesse messo a disposizione di tutti i posti, la ricorrente con il suo punteggio sarebbe stata sicuramente trasferita in uno degli Ambiti della Regione Campania.

Ed invece ella è stata costretta a lasciare la propria famiglia per prendere servizio in Emilia Romagna, a Ravenna, a causa dei macroscopici errori compiuti dall'Amministrazione scolastica, la quale non si è premurata di verificare la correttezza del proprio operato neppure a seguito di reclamo e di

istanza di conciliazione presentate dalla sig.ra Aliperta, in violazione di tutti i principi che sovrintendono all'azione amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990.

Com'è noto, l'articolo 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 contiene l'enumerazione dei principi che reggono l'attività amministrativa: accanto al riferimento ai tradizionali criteri dell'economicità, dell'efficacia, della pubblicità e dell'imparzialità, sono altresì richiamati il canone della trasparenza nonché i principi dell'ordinamento comunitario.

Sintesi dei suddetti principi è quello del buon andamento, il quale tradizionalmente impone che l'attività amministrativa pubblica si svolga nel rispetto della legge e si conformi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La finalità è quella di creare un corretto rapporto con il cittadino per ridurre il tasso di contenzioso consentendogli di vedere garantiti i propri diritti nei confronti dell'amministrazione pubblica, soddisfacendo il diritto ad una informazione qualificata, all'accesso ai documenti amministrativi e di conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti che lo riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l'attività amministrativa si articola.

Nell'ambito di questi principi, il procedimento amministrativo è stato "costruito" dal legislatore in maniera tale che il cittadino non sia "vittima" estranea ai provvedimenti amministrativi emanati dalla P.A. nei suoi confronti, ma partecipe e consapevole dei procedimenti che lo coinvolgono.

Specularmente, la P.A. non deve essere un'entità autonoma ed estranea nel suo operare nei confronti dei cittadini, ma deve accertare, anche d'ufficio e con la

collaborazione dell'utente, situazioni e *status* che, altrimenti, potrebbero rimanere ingiustificatamente sconosciuti, irrisolti e senza riscontro.

Ebbene, sulla scorta del quadro normativo sopra esposto, l'operato dell'Amministrazione scolastica non solo è illegittimo, ma altresì illogico e irrazionale, considerando che, pur avendo la ricorrente indicato puntualmente i requisiti che le avrebbero consentito di essere trasferita in ambiti vicini, l'Amministrazione resistente non si è evidentemente premurata di verificarli e prenderli in considerazione, a maggior ragione in una situazione idonea ad incidere sfavorevolmente sulla propria sfera giuridica, con conseguente grave *vulnus* al principio di legalità.

A ciò si aggiunga che ulteriore profilo di illegittimità del trasferimento di cui è causa risiede nella mancata indicazione, da parte del MIUR, delle ragioni specifiche che hanno determinato la scelta dell'Ambito assegnato come sede di servizio, in totale spregio delle preferenze espresse nella domanda di mobilità.

Per costante giurisprudenza, infatti, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vige l'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi (cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, 11 ottobre 2005, n. 5479).

In buona sostanza, l'Amministrazione deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni di diritto addotti a fondamento del proprio provvedimento.

Ne consegue che né il provvedimento di trasferimento, né tantomeno la sua comunicazione possono in alcun modo essere considerati come adempimento all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di una sede peggiore, rispetto a chi vanta un minor punteggio.

Il Consiglio di Stato, sul punto, ha statuito che il difetto di motivazione “...nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ... ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa – costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 5257).

Appare, quindi, evidente che i diritti della ricorrente sono stati indubbiamente compromessi a causa della erronea procedura di mobilità adottata senza motivazione.

Il comportamento dell'Amministrazione convenuta va dunque censurato con conseguente assegnazione alla ricorrente di quanto legittimamente richiesto.

SUL FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA

La ricorrente ha, invero, fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Il fatto che la ricorrente non abbia attivato la procedura di conciliazione non pregiudica l'azione giurisdizionale proposta dalla medesima, in virtù del principio secondo cui “*Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli presenti al capo III del titolo I del libro IV, tra cui appunto l'ordinanza ex art. 700 c.p.c., a prescindere dal fatto che si tratti di provvedimenti richiesti "ante causam" o nel corso della causa, in quanto tali provvedimenti possono comunque essere adottati, anche se il giudizio di merito, eventualmente pendente, debba essere sospeso a causa del mancato preventivo espletamento del tentativo di*

conciliazione" [cfr. Tribunale Roma, 09 giugno 2004, in Lavoro nella giur. 2005, 93].

Dal 01.09.2016 ella ha dovuto necessariamente prendere servizio presso l'Ambito erroneamente assegnatole pena la decadenza dalla immissione in ruolo.

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato, consistente nella concreta possibilità di essere assegnata ad ambiti più vicini alla propria famiglia.

La sig.ra Allocca è infatti coniugata ed è **madre di una bambina molto piccola, di appena due anni (cfr. all. 10). Inoltre, come evidenziato nella premessa in fatto, ella è l'unica a potersi occupare della zia, sig.ra Filomena Ianniello, in condizione di handicap in situazione di gravità (all. n. 2),** nata a Roma il 14/11/1946 e residente anch'ella in Somma Vesuviana (NA), alla via Aldo Moro, n. 97.

È chiaro – dunque – che i tempi di un'eventuale pronuncia favorevole resa all'esito di un eventuale giudizio ordinario, dopo il decorso dei tempi necessari per la relativa definizione, frusterebbero in maniera grave e decisamente irreparabile la ricorrente che non potrebbe occuparsi della propria famiglia, oltre al fatto che lei stessa sarebbe costretta a sradicarsi dai suoi luoghi di origine.

Ed invero, ove mai non intervenisse immediata tutela dei diritti irrinunciabili della ricorrente, i pregiudizi alla vita familiare diverrebbero, nel tempo occorrente a far valere le proprie ragioni per le vie ordinarie, ancor più gravi ed

irreparabili, ove solo si pensi che la ricorrente sarebbe costretta a trasferirsi in altra città distante circa 800 chilometri.

In proposito, si consideri che, in base alla disposizione di cui all'art. 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994, la docente è costretta a rimanere per un triennio sulla sede di servizio assegnata!

Sul punto, oltre alla già richiamate e recenti ordinanze emesse in casi simili dal Tribunale di Salerno, dal Tribunale di Trani, dal Tribunale di Taranto e dal Tribunale di Brindisi, occorre rilevare che la giurisprudenza ha precisato che "In caso di trasferimento, sussiste il periculum in mora, necessario per l'emanazione di un provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente" [cfr. Tribunale di Roma, 26 gennaio 2000].

A ciò si aggiunga che l'allontanamento dall'ambiente nel quale il lavoratore esprime la propria personalità e la difficoltà di un rientro frequente nel predetto ambiente, impedirà alla ricorrente il mantenimento delle relazioni personali, familiari e sociali, così determinando un grave danno alla vita di relazione.

Come è noto, la dignità del lavoratore è intesa sia in senso assoluto che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro "dipendente".

I precetti costituzionali (artt. 1, 2, 35 e ss. Cost.) rafforzano la tutela apprestata dall'art. 2087 c.c., riconoscendo al lavoratore una specifica dignità ed un diritto inviolabile all'affermazione, mediamente a favore, della propria personalità ed individualità ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave ed irreparabile.

In buona sostanza, il mancato accoglimento della domanda cautelare pregiudicherebbe irrimediabilmente non solo lo *status* di lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare della ricorrente, con la conseguenza che i danni che ella subirebbe, come tali, non sarebbero suscettibili di ristoro per equivalente.

Si rende dunque necessario che l'Ecc.mo Tribunale adito adotti, in via cautelare e d'urgenza, ogni provvedimento atto a salvaguardare il buon diritto della ricorrente a mantenere la sede di lavoro vicina alla propria residenza.

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

La ricorrente, in ragione dell'elevato numero di potenziali controinteressati e stante l'impossibilità materiale di reperire in tempi ragionevoli gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria, e qualora l'On. Tribunale adito ritenesse sussistenti esigenze particolari, o altri elementi indicati all'art. 151 c.p.c., chiede di essere autorizzata, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet *dedicato* del MIUR.

Tutto ciò premesso, la docente **ALLOCCA FILOMENA**, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice adito, riconosciuta la propria competenza e previo assolvimento degli incombeni di legge, voglia fissare con urgenza l'udienza per la comparizione delle parti e, stante la sussistenza delle condizioni previste dagli art. 669 e ss. c.p.c.:

1) In via cautelare, *inaudita altera parte*, in virtù del combinato disposto dell'art. 700 c.p.c. e dell'art. 669 *sexies*, comma 2, c.p.c., o, in subordine, previa fissazione di udienza, **sospendere l'efficacia del trasferimento impugnato**, ordinando alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., ciascuno per quanto di propria competenza, ed in particolare all'USR Emilia Romagna - Ambito Territoriale di Ravenna, ad attribuire alla ricorrente, nell'ambito della fase C della procedura di mobilità degli insegnanti della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, **l'ambito della Regione Campania**, in luogo di quello assegnato (Ambito 0017 – Emilia Romagna), secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità;

2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere collocata, all'esito del procedimento di mobilità ex art.1, co. 108, legge 107/2015, nell'ambito della Regione Campania, in luogo di quello assegnato (Ambito 0017 – Emilia Romagna), secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità;

3) emanare ogni ulteriore provvedimento che il Giudice riterrà opportuno, compresa – ove occorra - la ripetizione delle operazioni di mobilità della **fase C** degli insegnanti di scuola primaria, previa disapplicazione di tutti gli atti o provvedimenti a tanto ostativi, compresi l'O.M. n. 241 del 08.04.2016, il C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 siglato il 08.04.2016, i provvedimenti degli U.S.R. Campania - Ambiti Territoriali Provinciali della Campania, che hanno pubblicato le risultanze della mobilità territoriale per ambiti della fase C della scuola primaria disposti dal MIUR.

Nel merito:

- 4) Previo accertamento del diritto della ricorrente ad essere collocata, all'esito del procedimento di mobilità ex art. 1, co.108, legge 107/2015, **nell'Ambito della Regione Campania**, o in altro Ambito utile, secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità, annullare e/o disapplicare i provvedimenti amministrativi illegittimi impugnati e dichiarare la inefficacia del provvedimento di trasferimento nell'ambito Emilia Romagna – Ravenna - 0017;
- 5) per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura adottata dal Ministero resistente per l'individuazione delle sedi di servizio cui è stata destinata e condannare le amministrazioni resistenti alla ripetizione della predetta procedura, quantomeno con riferimento alla posizione della ricorrente, disponendo l'assegnazione sulla base del punteggio effettivamente posseduto e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata;
- 6) per l'effetto, dichiarare che la ricorrente ha diritto al punteggio effettivamente posseduto, ed il conseguente diritto all'assegnazione **nell'ambito della Regione Campania**, in luogo di quello assegnato (Ambito 0017 – Emilia Romagna), secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità;
- 7) ordinare alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere al trasferimento della ricorrente **nell'ambito della Regione Campania**, in luogo di quello assegnato (Ambito 0017 – Emilia Romagna), secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità.
-

Con vittoria di spese, diritti e competenze di difesa, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

Si producono in via istruttoria:

- 1) Pluridichiarazione sostitutiva di certificazioni
- 1 *bis*) Dichiarazione esigenze di famiglia
- 1 *ter*) Lettera di notifica assegnazione ambito nazionale riferito alla domanda di mobilità territoriale per assegnazione Ambito a livello nazionale – scuola primaria – Anno scolastico 2016/17 – Docenti assunti nell’a.s. 2015/16 nelle fasi “B” e “C” da G.A.E.
- 2) Dichiarazione di precedenza
- 3) Bollettini dei trasferimenti di scuola primaria pubblicati dal MIUR (Regione Campania)
- 4) Comunicazione INPS sig.ra Ianniello
- 5) Modello di reclamo del 2 agosto 2016
- 6) Domanda di trasferimento e di rettifica punteggio del 10 agosto 2016
- 7) Processo verbale di conciliazione del 30 agosto 2016
- 8) Assegnazione ambito Emilia Romagna
- 9) Dichiarazione di assunzione in servizio del 1.9.2016
- 10) Certificato stato di famiglia
- 11) Ordinanza del Tribunale di Napoli n. sezione Lavoro, n. 16877/2016 depositata il 6.9.2016
- 12) Ricevuta versamento contributo unificato

Ai fini del Testo Unico Spese di Giustizia si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminabile e che l'importo del contributo unificato dovuto, ridotto della metà, pari a € 259,00.

Napoli, li 18 gennaio 2017

F.to digitalmente

Avv. Vincenzo Mosca